



COMUNE DI TREVISO

area: II

codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
DEL 12/01/2024

OGGETTO: 2023LPSLNC01 – lavori di “Messa in sicurezza di Via S. Antonino - 2° Stralcio” (CUP: E45F22000910004 - CIG: 9928718D47). Autorizzazione affidamento lavorazioni OG3 in subappalto alla ditta Europorfidi s.r.l. con sede a Verona

Onere: € 0 = IVA compresa.

**LA DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE**

Premesso che:

- il Comune di Treviso ha aderito nel novembre 2020 all'Avviso Pubblico "Italia City Branding 2020" promosso dalla Struttura di Missione InvestItalia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presentando il progetto "*PARFUM di TREVISO - Parchi e fiumi di Treviso in bicicletta – dalla laguna alle colline*";
- tra gli interventi da attuare inseriti nel progetto complessivo denominato "*Parfum di Treviso: Parchi e Fiumi di Treviso in bicicletta - dalla laguna alle colline*" (CUP: E42C20000840005) è prevista la realizzazione dei "Lavori di messa in sicurezza di Strada Sant'Antonino – 2° stralcio", di cui è finanziata la sola attività di progettazione definitiva ed esecutiva;
- l'incarico per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva (comprensiva di coordinamento di sicurezza in fase di progettazione e prestazioni aggiuntive) dell'intervento in oggetto è stato affidato, con determinazione del dirigente del settore Lavori Pubblici e Infrastrutture n. 1679 del 13/10/2021, allo studio professionale T14 Associati, con sede a Preganziol (TV) (CIG: Z823203FC9);
- il contratto con il Professionista è stato stipulato in data 16/11/2021 (Documento di stipula MEPA TD 1728569 – in atti prot. 165613/2021);
- con deliberazione di Giunta comunale n. 338 del 18/10/2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei "Lavori di messa in sicurezza di Strada Sant'Antonino – 2° stralcio", trasmesso dal professionista incaricato ing. Raffaele Fuser dello studio professionale T14 Associati (in atti prot. nn. 137349/2022 e 137358/2022) ai fini dell'accertamento del regolare espletamento delle attività di progettazione e della rendicontazione dell'intervento di progettazione a valere sui fondi di cui all'art. 1 comma 183 della L. 145/2018 (Programma Italia City Branding 2020), rinviando l'inserimento dell'opera nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici all'eventuale acquisizione del finanziamento per l'esecuzione dei lavori in oggetto indicati;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 407 del 12/12/2022 il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in parola (CUP: E45F22000910004), dell'importo complessivo di euro 1.075.700,00, di cui euro 862.555,04 per lavori (oneri di sicurezza compresi) ed euro 213.144,96 per somme a disposizione dell'Amministrazione, è stato riapprovato ai fini dell'inserimento dell'intervento nell'elenco annuale 2023 del Programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025;
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 87 del 19/12/2022 è stato approvato il DUP 2023/2025 ed i relativi Programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 e l'elenco annuale 2023 allegati, nei quali è inserita l'opera "Messa in sicurezza Via S. Antonino - 2° Stralcio" (CUI: L80007310263202300001) dell'importo complessivo di euro 1.075.700,00, per l'annualità 2023;
- il gruppo di lavoro per la realizzazione dell'intervento in oggetto è stato costituito con determinazione dirigenziale n. 1081 del 27/06/2023;
- con determinazione dirigenziale n. 1106 del 29/06/2023 è stata avviata la gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del D. L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni), convertito con L. n. 120/2020, così come modificato dall'art. 51, co. 1, lett. a), sub 2.2, del D.L. n. 77 del 31/5/2021, convertito con L. 108 del 29/07/2021, per l'affidamento dei lavori in oggetto (CIG: 9928718D47 - CUP: E45F22000910004) per un importo complessivo di Euro 862.555,04 (IVA esclusa), di cui Euro 807.934,56 per prestazioni soggette a ribasso d'asta ed Euro 54.620,48 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- con determinazione dirigenziale n. 1450 del 22/08/2023 è stato approvato il verbale di gara (prot. n. 110628 - seduta del 01.08.2023) e l'appalto per la realizzazione dei lavori in oggetto è stato aggiudicato al R.T.I. IMPRESA STRADALE MONTELLO S.R.L. con sede legale in Spresiano (TV), via Busco n. 70 (C.F./P.I. 00359010261) (capogruppo) e COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI S.R.L. con sede legale in Ponzano Veneto (TV), via Morganelle Ovest

n. 55 (C.F./P.I. 01162920266) (mandante), che ha offerto il ribasso del 2,262% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta, per il prezzo di Euro 789.659,08 (IVA ed oneri per la sicurezza esclusi);

- in data 12/10/2023 è stato stipulato il contratto con il R.T.I. appaltatore, nella forma di atto pubblico sottoscritto con firma digitale a rogito del segretario generale dell'Ente dott. Lino Nobile, rep. 13591, in atti prot.143751, registrato al n. 30305 serie 1T;
- con determinazione dirigenziale n. 1831 del 18/10/2023 è stato affidato allo studio professionale T14 Associati di Preganziol (TV) il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto (CIG: Z0C3C78940), che verrà espletato dall'ing. Raffaele Fuser;
- con propria deliberazione n. 294 del 31/10/2023 la Giunta Comunale ha deliberato l'assestamento del quadro economico dell'opera per il mantenimento, nello stesso tra le somme a disposizione, dell'importo risparmiato a seguito del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria, pari a Euro 20.103,03 (IVA 22% compresa), utilizzabile per eventuali lavori e/o affidamenti che si dovessero rendere necessari od opportuni ai sensi della normativa vigente, rinviando all'ultimazione dei lavori la quantificazione finale della spesa e la rilevazione delle effettive economie di spesa;

Rilevato che:

- con PEC pervenuta il 22/12/2023 (in atti prot, n. 182920/2023), e successive PEC di integrazione (prot. n. 426/2024 e prot. n. 5998/2024) il R.T.I. appaltatore IMPRESA STRADALE MONTELLO S.R.L. - COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI S.R.L. ha presentato istanza al fine di ottenere l'autorizzazione a subappaltare all'impresa Europorfidi srl con sede a Verona, in via Scalzi, n. 20, lavorazioni di opere in porfido per un ammontare pari ad euro 60.000,00, tutte rientranti nella quota di partecipazione della società capogruppo Impresa Stradale Montello s.r.l.; l'istanza è comprensiva della dichiarazione di non sussistenza di forme di collegamento e controllo nei confronti della ditta subappaltatrice ex art. 2359 cod. civ.,
- con le sopracitate note l'appaltatore ha provveduto a trasmettere:
 - copia conforme del contratto di subappalto con la società Europorfidi s.r.l. contenente:
 - la clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari cosicché il subappaltatore ha dichiarato, a pena di nullità assoluta, di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010;
 - la dichiarazione - resa ai sensi del comma 14, art. 105, del D.Lgs. 50/2016 - in merito agli standard qualitativi e prestazionali ed al trattamento economico e normativo dei lavoratori;
 - la clausola relativa al Protocollo di legalità;
 - dichiarazione del legale rappresentante della società subappaltatrice:
 - che non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023, né ricorrono altre cause che determinano l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - di aver ottemperato agli obblighi derivanti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla legge n. 68/1999;
 - di essere in regola con i versamenti contributivi e retributivi e le posizioni previdenziali assicurative possedute;
 - di essere in possesso dei requisiti tecnico - finanziari richiesti per lo svolgimento delle attività oggetto del subappalto;
 - di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008, ai sensi dell'Allegato XVII al D.Lgs n. 81/08 e ss.mm.ii.;

- che chiunque svolge attività lavorativa o professionale all'interno dell'azienda negli ultimi tre anni non ha esercitato poteri autoritativi o negoziali quale dipendente del Comune di Treviso (art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001);
- che l'impresa subappaltatrice Europorfidi s.r.l. è una "piccola impresa";
- dichiarazione del legale rappresentante della società subappaltatrice Europorfidi s.r.l. circa la composizione societaria di cui al D.P.C.M. 187/91, art. 1;
- certificazione SOA per la categoria OG3, classifica II;
- visura ordinaria della società presso la C.C.I.A.A. di Verona;
- il POS;

Verificato altresì che:

- il R.T.I. appaltatore IMPRESA STRADALE MONTELLO S.R.L. - COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI S.R.L., in adempimento a quanto disposto dall'art. 105 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha espresso già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare le lavorazioni di cui sopra;
- il RUP, in considerazione della tipologia delle lavorazioni richieste in subappalto, ritiene che le stesse possano rientrare nella categoria di lavori EOG3: "Strade, Autostrade, Ponti, Viadotti, Ferrovie, ecc.";

Appreso che il POS è stato trasmesso al coordinatore per la sicurezza incaricato, ing. Raffaele Fuser dello studio professionale T14 Associati di Preganziol (TV), per la verifica di competenza e il nulla osta;

Precisato che:

- ai fini della verifica dei requisiti di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023 è stato gli uffici hanno acquisito la certificazione di regolarità contributiva (DURC) dell'impresa Europorfidi s.r.l. ed i certificati del casellario giudiziale del legale rappresentante/direttore tecnico dell'impresa, e degli altri soggetti obbligati, ed hanno altresì richiesto il certificato di regolarità fiscale della ditta Europorfidi s.r.l.;
- l'affidamento in parola è pertanto subordinato all'esito positivo delle richieste sopracitate;
- la società Europorfidi s.r.l. è in possesso di certificazione SOA per la categoria OG3, classifica II, adeguata per poter eseguire le lavorazioni oggetto di subappalto, certificazione agli atti del Settore;
- dalla verifica dell'elenco delle annotazioni sulle imprese istituito presso l'A.N.A.C. la ditta subappaltatrice non risulta essere iscritta nel predetto casellario informatico ANAC;
- i pagamenti corrispondenti alle prestazioni realizzate in subappalto verranno corrisposti direttamente al subappaltatore dichiaratosi "piccola impresa" - ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., a valere sugli impegni dell'appaltatore e precisamente della società capogruppo Impresa Stradale Montello s.r.l., in quanto rientranti nella quota di partecipazione della società capogruppo, come da accordi tra le parti;
- l'ingresso in cantiere del subappaltatore è subordinato all'autorizzazione del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ing. Raffaele Fuser;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'appaltatore di opere pubbliche è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di

questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;

- l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa Amministrazione prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile assicurativi ed antinfortunistici;
- l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere periodicamente a questa Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

Visti:

- il D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare gli artt. 80 e 105, il D.Lgs n. 81/2008, il D.P.R. 207/2010 - per quanto ancora vigente -, il D.Lgs 36/2023, il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Legge n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011);

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che ha portato alla presente determinazione;

Ritenuto di provvedere in conformità,

DETERMINA

1. di autorizzare, per le ragioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate, il R.T.I. IMPRESA STRADALE MONTELLO S.R.L. - COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI S.R.L. – appaltatore dei lavori di “Messa in sicurezza di Via S. Antonino - 2° Stralcio” (COD STR: 2023LPSLNC01 – CUP: E45F22000910004 - CIG: 9928718D47) - a subappaltare alla ditta Europorfidi s.r.l. con sede a Verona, in via Scalzi, n. 20 (C.F. e P.IVA 01874380239) le lavorazioni di opere in porfido considerate assibilibili alla categoria di lavori OG3, per un importo complessivo stimato di Euro 60.000,00 (Euro sessantamila/00);
2. di precisare che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste dall'art. 105 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
3. di dare atto che la ditta Europorfidi s.r.l. per poter accedere al cantiere dovrà essere autorizzata dal coordinatore per la sicurezza, previa verifica del POS e di quant'altro ritenuto necessario;
4. di dare atto che gli uffici hanno acquisito la certificazione di regolarità contributiva (DURC) dell'impresa Europorfidi s.r.l. ed i certificati del casellario giudiziale del legale rappresentante/direttore tecnico dell'impresa, e degli altri soggetti obbligati, ed hanno altresì richiesto il certificato di regolarità fiscale della ditta Europorfidi s.r.l.;
5. di precisare che l'affidamento in parola è subordinato all'esito positivo delle richieste sopracitate;
6. di trasmettere copia della presente determinazione al direttore dei lavori/coordinatore per la sicurezza affinché provveda per quanto di competenza, nonché all'impresa interessata dal presente provvedimento, ai sensi della L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;
7. di precisare che i pagamenti corrispondenti alle lavorazioni realizzate in subappalto verranno corrisposti direttamente al subappaltatore ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., a valere sugli impegni dell'appaltatore e precisamente della società capogruppo Impresa Stradale Montello s.r.l., in quanto rientranti nella quota di partecipazione della società capogruppo, come da accordi tra le parti;
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Amministrazione.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA